

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 settembre 2018, n. 317 "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." di Lecce – Via Turati. Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e conferma/aggiornamento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (n. 1 TAC e n. 1 RMN).

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La struttura ambulatoriale specialistica denominata "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca s.a.s.", sita in Lecce, è autorizzata all'esercizio ed accreditata istituzionalmente *ex lege*, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini e per l'attività di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine - 1 TAC ed 1 RMN.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.";
- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)", tra le quali sono comprese quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine.

Con Pec del 24/04/2018 il Legale Rappresentante della "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." ha trasmesso a questa Sezione la nota di pari data con cui ha chiesto "l'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio di diagnostica per immagini con l'utilizzo di grandi macchine (n. 1 TAC e n. 1 RMN) per l'ampliamento dei locali siti in via Turati al n. 20, 22, 26 e 26 e il relativo aggiornamento dell'accreditamento", allegandovi, tra l'altro, l'Autorizzazione n. 12/2018/IG del 19/03/2018 con cui il Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A., Randagismo, Canili, Ispettorato Ambientale del Comune di Lecce:

"Premesso che il Dott. Luca Quarta Colosso (...) in qualità di legale rappresentante della società Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso SAS con sede a Lecce in Via T. Minniti n. 20, con nota acquisita al Prot. Gen.le dell'A.C. con il n. 0054605 del 12/03/2018, ha richiesto ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9 del 2017 il rilascio dell'Autorizzazione alla Realizzazione per Ampliamento dimensionale della struttura sanitaria ubicata alla Via F. Turati n. 15;

Considerato che la struttura specialistica di cui sopra è autorizzata all'esercizio e accreditata istituzionalmente ex lege, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della L.R. n. 4 del 2010, per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini e per l'attività di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (n. 1 TAC e n. 1 RMN);

Considerato che l'istanza del Dott. Luca Quarta Colosso è volta alla riorganizzazione dei locali impiegati e contestuale incremento dimensionale attraverso l'impiego di nuovi spazi attigui ove trasferire alcune prestazioni (ampliamento e trasformazione/adattamento senza aumento di grandi macchine e con lavori);

Considerato che, nello specifico, verranno spostate nei nuovi locali attigui siti ai nn. 20, 22, 26 e 28 di via Turati la TAC, gli apparecchi per l'area senologica, densitometro DEXA, ed installata la nuova RMN, così come comunicato preventivamente all'ente Regione;

Considerato che non è previsto alcun incremento delle grandi macchine ma solo una loro sostituzione e che, quindi, non è necessario richiedere all'ente Regione un parere di compatibilità di cui all'art. 3 della L.R. n. 9/2017;

Vista la Legge Regionale n. 9 del 2017, con particolare riferimento all'art. 7; (...)",

ha autorizzato "alla realizzazione per ampliamento dell'attività di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC e n. 1 RMN) presso i locali siti in Lecce alla Via Turati nn. 20, 22, 26 e 28 il Dott. Luca Quarta Colosso (...), in qualità di legale rappresentante della società Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso SAS con sede legale a Lecce in Via T. Minniti n. 20."

In relazione a quanto sopra;

premessi che:

- con atto prot. n. 29067/92 del 07/09/1992 il Sindaco del Comune di Lecce, "Vista l'istanza in data 4/9/92 acquisita al prot. gen. in pari data col n° 29067 con la quale il dott. Piero Quarta Colosso, nella sua qualità di Amministratore della S.a.S. "Studio Radiologico" di Gennaro Quarta Colosso con sede in Lecce alla Via Turati angolo Via T. Minniti, ha chiesto la localizzazione urbanistica del fabbricato dove ha sede lo studio radiologico", ha certificato, tra l'altro, "che l'immobile sito in Lecce alla Via Turati angolo Via T. Minniti adibito a "Studio Radiologico" del Dr. Quarta-Colosso (...) e "agibile per uso studio medico".";
- con Autorizzazione Sanitaria n. 271/99 del 20/12/1999 il Sindaco del Comune di Lecce: "Premesso che con precedente provvedimento 16/94 del 15/02/94 veniva autorizzata la società "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso S.a.s. dei Dottori Giorgio e Piero Quarta Colosso" a gestire lo studio radiologico sito in Lecce, via Turati n. 15, per l'esecuzione di esami clinici di Radiologia, Ecografia e Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), sotto la diretta responsabilità del dott. Quarta Colosso Piero, medico specialista in Radiologia Diagnostica; (...)

Vista l'istanza in data 08.09.99 con la quale il Dott. Piero Quarta Colosso chiede l'autorizzazione ad

eseguire gli esami di ecografia nei vicini locali di via T. Minniti, 26;

(...)

Ritenuto di poter accogliere l'istanza de qua ferma restando la diretta responsabilità del direttore sanitario dello studio radiologico in ordine al corretto svolgimento dell'attività di ecografia nei locali di via T. Minniti, 26;

(...)

Su conforme parere del dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. Le/1 di Lecce",

ha autorizzato "la società sotto la ragione sociale "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso s.a.s. dei dottori Giorgio, Luca e Piero Quarta Colosso" (...) ad eseguire esami di Ecografia nei locali siti in Lecce, via T. Minniti, 26.", precisando che "Con il presente provvedimento si intende modificata nei termini di cui in premessa la precedente autorizzazione n. 16/94 del 15.02.1994.";

- *con nota del 07/11/1999, trasmessa al Ministero della Sanità Direzione Generale Ospedali Divisione II^, alla I.S.P.E.L.S., all'Istituto Superiore di Sanità ed a questo Assessorato, il "legale rappresentante del Presidio Studio Radiologico "Gennaro Quarta Colosso s.a.s." dei D.ri Giorgio, Luca e Piero Quarta Colosso con sede in Lecce Via Tito Minniti 20/A" ha comunicato "l'avvenuta installazione di una apparecchiatura per Risonanza Magnetica ad uso diagnostico mod. MRP-7000-1 della Hitachi Medical Corporation", successivamente sostituita nel 2003;*
- *dagli esiti trasmessi dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE in relazione alle verifiche eseguite ai sensi della D.G.R. n. 1398/2007 per il passaggio all'accreditamento provvisorio, risulta che lo "Studio radiologico Gennaro Quarta Colosso s.a.s. dei Dott.ri Giorgio, Luca e Piero Quarta Colosso" con sede legale in Lecce alla via Minniti n. 20 organizzato in due unità produttive site in Lecce alla Via Turati n. 15 e via Minniti n. 26";*

con nota prot. n. AOO_183/7510 del 23/05/2018, trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR, al Legale Rappresentante della società "Studio radiologico Gennaro Quarta Colosso s.a.s. dei Dott. ri Giorgio, Luca e Piero Quarta Colosso" e, per conoscenza, al Direttore Generale dell'ASL LE, al Sindaco del Comune di Lecce ed al Dirigente del Settore Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A., Randagismo, Canili, Ispettorato Ambientale del Comune di Lecce, la scrivente Sezione:

"(...) atteso che la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" ha previsto:

- *all'art. 24, comma 2 che "Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- *all'art. 29, comma 9 che "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.";*

atteso altresì che:

- *l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. dispone che "Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del D. Lgs. 502/1992";*
- *il sopra citato comma 1 dell'art. 15-nonies del D.lgs. 502/1992 s.m.i., come modificato dall'art. 22, comma 1 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, stabilisce che "il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi*

compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”;

rilevato che dalla documentazione agli atti risulta che il Dott. Piero Quarta Colosso, Responsabile sanitario della struttura di che trattasi, nato il 29/08/1951, ha superato il 65° anno d'età”;

ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR,” ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso lo “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso SAS” sito in Lecce alla Via Turati nn. 20, 22, 26 e 28, al fine di verificare la persistenza dei requisiti minimi e ulteriori, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2010, previsti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo delle grandi macchine - n. 1 TAC e n. 1 RMN. (...)” ed il legale rappresentante dello “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso SAS” “a trasmettere alla scrivente Sezione:

- *copia dell'istanza presentata dal Dott. Piero Quarta Colosso alla s.r.l. per la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno d'età;*
- *l'autocertificazione resa dallo stesso Dott. Piero Quarta Colosso ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., con allegata copia del documento d'identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale libero professionista.”.*

Con Pec del 28/05/2018 il legale rappresentante dello “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso S.a.s.” ha trasmesso l'istanza di permanenza in servizio del Responsabile Sanitario dott. Piero Quarta Colosso datata 19/07/2016 e l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., datata 25/05/2018, con la quale il suddetto Responsabile Sanitario Dott. Piero Quarta Colosso ha dichiarato “che ha iniziato la propria attività lavorativa nel 1980” e “che gli anni di servizio effettivo svolto ad oggi sono 38”.

Con nota del 27/06/2018, ad oggetto “aggiornamento/conferma autorizzazione all'esercizio ex-art. 8 LR 9/2017.”, il legale rappresentante della “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.”, ha trasmesso alla scrivente Sezione copia dell'Autorizzazione Sanitaria n. 17/2018/IG del 22/06/2018 con cui il Dirigente della C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A., Randagismo, Canili, Ispettorato Ambiente del Comune di Lecce “(...) AUTORIZZA ai fini igienico-sanitari Il Dott. Luca Quarta Colosso (...) in qualità di Legale Rappresentante della società “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.”, con sede in Lecce alla Via Turati n.ri 15, 17, 19 e 21, P.IVA 01146890759, all'aggiornamento dell'Autorizzazione all'esercizio n. 16/94 del 15/02/1994, integrata con Autorizzazione n. 0271/99 del 20/12/1999, rilasciata alla società “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso” dei Dott.ri Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s., con ampliamento nella sede fronte strada di Via Turati ai n.ri 20, 22, 26 e 28 dell'attività di Diagnostica per Immagini con trasferimento in tali locali delle prestazioni di Mammografia, Densitometria ed Ecografia (...)”, precisando che “Viene escluso dalla presente Autorizzazione l'utilizzo di grandi macchine così come evidenziato dalla nota Prot. n. AOO_183/7809 del 30/05/2018 della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute – Servizio Accreditamenti.”.

Con D.D. n. 268 del 26/07/2018 la scrivente Sezione ha rilasciato in capo alla Società “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.” di Lecce – Via Turati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di “conferma/aggiornamento dell'accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo delle grandi macchine.”.

Con Pec del 10/08/2018 il Dipartimento di Prevenzione - SISP dell'ASL BR ha trasmesso la nota prot. n. 56647 di pari data indirizzata alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al Legale Rappresentante della "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei Dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso S.a.s.", al Direttore Generale dell'ASL LE, al Sindaco del Comune di Lecce ed al Dirigente del Settore Ambiente (...) del Comune di Lecce, ad oggetto "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." – Lecce. Ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e sostituzione grandi macchine – n. 1 RMN e n. 1 TAC. Incarico finalizzato alla verifica della persistenza dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. per attività sanitaria di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo di grandi macchine - TRASMISSIONE PARERE.", con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP ASL BR hanno comunicato quanto segue:

"(...) Con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo di verifica (in data 09.08.018), esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti organizzativi della struttura in oggetto, anche a seguito di richiesta integrazione documentale prodotta in data 07-06-2018, 11-06-2018.

Sulla scorta quindi di quanto innanzi esposto, verificata la persistenza dei requisiti minimi ed ulteriori, specifici e generali, di cui al R.R. n. 3/2010, si esprime parere favorevole per la persistenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dell'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con l'utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN e n. 1 TAC.

Si informa che il Responsabile Sanitario è il dott. Piero Quarta Colosso, nato a Tricase (LE) il 29.08.1951, laureato in Medicina e Chirurgia e specialista in Radiologia. Si precisa che il dott. Piero Quarta Colosso, in data 19.07.2016 ha chiesto, alla Direzione dello "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.", "di restare in servizio sino al compimento del 40° anno di servizio".

Per tutto quanto innanzi esposto, si propone di rilasciare in capo alla società "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." con sede legale in Lecce - Via T. Minniti n. 20a, il cui legale rappresentante è il Dott. Luca Quarta Colosso, per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 TAC e n. 1 RMN con sede in Lecce alla Via Turati nn. 15, 17, 19 e 21 e nn. 20, 22, 26 e 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Piero Quarta Colosso, specialista in Radiologia:

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il provvedimento di conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il provvedimento di conferma/aggiornamento dell'accreditamento istituzionale, con la precisazione che:
 - la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Piero Quarta Colosso non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo, quindi, in ogni caso, non può andare oltre il 2020;
 - in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
 - il rappresentante legale della società "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
 - la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
 - l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della "Studio Radiologico

Gennaro Quarta Colosso del dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.", "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare in capo alla società "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." con sede legale in Lecce - Via T. Minniti n. 20a, il cui legale rappresentante è il Dott. Luca Quarta Colosso, per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 TAC e n. 1 RMN con sede in Lecce alla Via Turati nn. 15, 17, 19 e 21 e nn. 20, 22, 26 e 28, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Piero Quarta Colosso, specialista in Radiologia:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il provvedimento di conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il provvedimento di conferma/aggiornamento dell'accreditamento istituzionale, con la precisazione che:
- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Piero Quarta Colosso non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo, quindi, in ogni caso, non può andare oltre il 2020;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s." è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della "Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso del dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della “Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso del dr. Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s.”, con sede legale in Lecce – Via T. Minniti n. 20a - *PEC: quartacolossolecce@pec.it*;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL LE;
 - al Referente Sistema TS ASL LE;
(*per il tramite della Direzione Generale*)
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)